

PROTOCOLLO D'INTESA

tra

tra il Parco Nazionale delle Cinque Terre (di seguito denominato Parco), c. f. 01094790118, con sede legale in via Discovolo snc, 19017 Riomaggiore (SP), PEC: pec@pec.parconazionale5terre.it, rappresentato dal Direttore pro-tempore Ing. Patrizio Scarpellini,

e

<... nome associazione> (in seguito denominata Associazione), c. f., con sede legale in, via, PEC:rappresentata da..... nato a il nella sua qualità di; l'Associazione è costituita allo scopo di <descrivere brevemente le finalità associative – ATTIVITA' NEL SETTORE DEL "SERVIZIO ALLOGGI">; risulta operante nell'ambito territoriale del Parco; consta tra i propri Associati attività già aderenti alla CETS – OPPURE – consta tra i propri Associati attività che aspirano ad aderire alla CETS; <possibile menzione dell'Associazione alle attività del Forum CETS>;

Premesso che:

- il Parco ha aderito alla Carta Europea per il Turismo Sostenibile nelle Aree Naturali Protette (CETS) con lo scopo di conseguire nel proprio territorio un'elevata qualità del turismo in natura;
- l'Associazione intende contribuire al turismo sostenibile locale mediante intese e forme di collaborazione con il Parco coerenti con la visione della CETS, di cui dichiara di conoscere finalità e modalità operative;
- il turismo sostenibile incontra le esigenze dei visitatori, degli operatori economici e delle comunità locali attraverso accordi di collaborazione, dando un contributo positivo a un'economia sana e diversificata che utilizza e sviluppa competenze e risorse locali;

Richiamato che:

i principi della metodologia CETS sono i seguenti:

1. Dare priorità alla protezione;
2. Contribuire allo sviluppo sostenibile;
3. Coinvolgere tutti i soggetti interessati;
4. Pianificare efficacemente il turismo sostenibile;
5. Perseguire il miglioramento continuo;

Dato atto che:

le parti, Parco ed Associazione, riconoscono concordemente che il presente protocollo costituisce uno strumento positivo e concreto per dimostrare il reciproco impegno nei confronti dei sopra elencati principi;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente protocollo d'intesa.

Art. 2 - Finalità

Il presente protocollo disciplina i rapporti e gli impegni reciproci tra Parco e Associazione all'interno del territorio dell'Area Protetta; il protocollo si prefigge scopi di **animazione territoriale**, consistente nella promozione di iniziative per il coinvolgimento della società civile, degli enti, delle istituzioni e delle imprese, in un processo di crescita basato sui temi della sostenibilità e su innovative forme di sviluppo coerente con le vocazioni locali. Obiettivi specifici del protocollo sono l'individuazione e l'attuazione per gli Operatori attivi nel settore del servizio alloggi nell'Area Protetta di una serie di attività funzionali all'implementazione della CETS, quali ad esempio la divulgazione di contenuti relativi all'adesione al sistema CETS, la creazione da parte degli Operatori di una centrale d'acquisto di prodotti ecosostenibili da impiegare nelle strutture CETS associate.

Il presente accordo ha lo scopo di stabilire gli standard di riferimento per un'elevata qualità del turismo in natura e non pregiudica gli interessi, le funzioni e i diritti dei contraenti nè dei terzi.

Art. 3 - Impegni assunti dall'Associazione

Con la sottoscrizione del presente protocollo, l'Associazione s'impegna a promuovere presso i propri Associati già aderenti alla CETS le seguenti azioni:

- **QR CODE dedicato alla qualificazione della struttura e alle attività dell'Area Protetta:** l'Associazione s'impegna a promuovere presso i propri Associati la divulgazione di un QR Code da affiggere all'interno delle strutture aderenti, dal quale si possano ottenere informazioni sugli investimenti e sulle azioni che l'Operatore economico ha intrapreso per qualificarsi CETS. Lo stesso QR CODE conterrà una sezione istituzionale dedicata all'Area Protetta, dalla quale si potranno ottenere informazioni sulle iniziative del Parco, sul territorio e sulle attività che vi si possono svolgere, sulla mobilità pubblica, sulla fruibilità dell'Area per i portatori di handicap;
- **Centrale acquisti per i prodotti ecocompatibili:** l'Associazione s'impegna a promuovere presso i propri Associati la centralizzazione degli acquisti di prodotti ecosostenibili da utilizzarsi all'interno delle strutture, con il vantaggio collaterale di economie di scala; l'elaborazione e la concreta messa in atto delle modalità di centralizzazione di acquisti;
- **Coordinamento e rappresentanza degli Associati qualificati CETS presso il Parco:** l'Associazione s'impegna all'ascolto, alla raccolta di istanze, proposte, espressioni di problemi e/o criticità da parte degli Associati allo scopo di trasmetterle in maniera coordinata al Parco con l'obiettivo dello sviluppo di soluzioni idonee in collaborazione tra le parti.

L'Associazione s'impegna altresì a promuovere presso i propri Associati non ancora aderenti alla CETS le seguenti azioni:

- **Centrale acquisiti per i prodotti ecocompatibili:** come sopra descritta;
- **Coordinamento e rappresentanza degli Associati non ancora qualificati CETS presso il Parco,** da attuarsi con la stessa modalità sopra descritta per la rappresentanza degli Associati già qualificati CETS;
- **Divulgazione di informazioni sulla CETS** e sui procedimenti necessari per la relativa qualificazione.

Art. 4 - Impegni assunti dal Parco

Con la sottoscrizione del presente protocollo, il Parco s'impegna nei confronti dell'Associazione e di tutti i loro iscritti ricadenti nella fattispecie delle categorie per le quali è attiva la certificazione di qualità ambientale a compiere le seguenti azioni:

- **Creazione di QR Code:** con riferimento ai QR Code sopra menzionati, il Parco s'impegna a creare e mettere a disposizione dell'Associazione un modello di QR Code da affiggere all'interno delle strutture aderenti e destinato a veicolare tutte le informazioni relative a:
 1. attività dell'Area Protetta (iniziative, eventi e progetti): incluse le informazioni sulla situazione meteorologica e sulle allerte meteo, nonché sulla rete sentieristica, con particolare riferimento ad eventuali limitazioni e/o a percorsi suggeriti;
 2. descrizione e valorizzazione dell'impegno delle aziende nel processo di adesione al marchio di qualità ambientale;
 3. dematerializzazione delle comunicazioni con gli ospiti da parte dell'Ente e tra gli ospiti e le strutture aderenti al marchio per quanto attiene agli adempimenti oggetto di verifica del corso degli audit quali a titolo esemplificativo e non esaustivo la compilazione dei questionari oltre alla divulgazione delle modalità di comportamento degli ospiti rispetto alle aree protette, oppure le iniziative quali Walking Park e simili.

- **Attestazione dei prodotti ecocompatibili proposti dalla Associazione:** il Parco s’impegna a formare, divulgare, mantenere costantemente aggiornato l’elenco dei prodotti ecocompatibili certificati proposti dalla Associazione;
- Assistenza nel reperimento dei fondi necessari alla realizzazione della centrale degli acquisti dei prodotti certificati ecocompatibili con particolare rilievo ai fondi necessari per la realizzazione di uno o più strumenti informatici per la concretizzazione degli impegni assunti per il rispetto ambientale dalle strutture ricettive certificate Cets.
- **Carte Servizi:** il Parco s’impegna a garantire le modalità di acquisto a prezzo agevolato delle Carte Servizi a favore dei soggetti aderenti all’Associazione ed aderenti al Marchio di Qualità Ambientale;
- **Procedimento di “adozione” delle strutture che hanno completato l’istanza di iscrizione alla CETS:** considerato il ricorrere di casi per cui, nelle more del procedimento burocratico, un soggetto - avendo fatto istanza di iscrizione alla CETS debba attendere l’effettivo svolgimento dell’Audit da parte del personale preposto, il Parco s’impegna ad “adottare” la struttura riconoscendole i benefici derivanti dalla suddetta iscrizione CETS, sulla base del dossier compilato e di una dichiarazione sostitutiva di notorietà circa il possesso dei requisiti rilasciata dal responsabile della struttura stessa allo scadere effettivo dei 30gg dalla data di acquisizione al protocollo della istanza. L’Ente Parco si impegna a produrre la modulistica necessaria al perfezionamento del procedimento di adesione alla CETS (Domanda di adesione, dichiarazioni sostitutive, ecc). Nell’ambito del procedimento, l’Ente Parco si impegna ad attivare uno sportello dedicato all’assistenza alle strutture aderenti all’Associazione convenzionata nella produzione della documentazione necessaria ad ottenere la certificazione.

Art. 5 – Oneri

Le forme di collaborazione attuate in applicazione del presente protocollo non comportano oneri economici a carico delle parti.

Art. 6 – Risultati

Ogni diritto di eventuale sfruttamento dei risultati ottenuti dalle attività realizzate nell’ambito e in attuazione del presente protocollo dovrà essere oggetto di specifico accordo.

Art. 7 – Riservatezza

Le parti si impegnano a non divulgare all’esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto del presente Protocollo.

Art. 8 – Condizioni di utilizzo del logo CETS e di altri logo

La collaborazione di cui al presente protocollo non conferisce alle parti alcun diritto di usare, per scopi pubblicitari o per qualsiasi altra attività promozionale, il logo, il nome, o altro segno distintivo dell’altra parte (incluse abbreviazioni).

Il logo CETS può essere utilizzato dagli Operatori economici associati solo se questi risultino regolarmente certificati e nel corso del periodo di certificazione.

Per le modalità grafiche di utilizzo del logo CETS si deve fare riferimento a quanto stabilito dalle regole e disposizioni definite da Europarc Federation nei documenti tecnici di riferimento attraverso le informazioni e gli aggiornamenti presenti nella pagina dedicata del sito internet di Europarc Federation.

Art. 9 – Risoluzione dell’accordo

Fatti salvi i diritti delle parti ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1453 del Codice Civile, nel caso in cui una delle parti di questo accordo agisca in contrasto con le condizioni di utilizzo o le disposizioni del sistema di adesione della CETS, e l’altra parte ritenga che le condizioni per il mantenimento del protocollo non siano più in essere, quest’ultima può risolvere in modo unilaterale l’accordo, a mezzo di una comunicazione scritta e trasmessa mediante PEC alla parte inadempiente.

La comunicazione deve contenere una descrizione dei motivi della risoluzione del contratto e definire una data finale di validità dello stesso entro un periodo massimo di trenta giorni dalla data di invio della suddetta comunicazione via PEC.

Ciascuna delle due parti stipulanti può procedere, altresì, alla risoluzione del presente contratto per causa di forza maggiore (intese come elementi inattesi o dannosi che interrompono o interferiscono seriamente con il normale funzionamento della parte, non prevedibili).

In questo caso, all'altra parte deve essere inviata una comunicazione scritta che esprima l'intenzione di voler annullare il contratto, indicando i motivi. È altresì ammessa la sospensione temporanea dell'accordo presente per un periodo massimo pari a 30 giorni naturali e consecutivi. Le modalità di sospensione sono quelle della risoluzione.

Infine, le parti possono decidere di comune accordo di recedere dal contratto prima della data di scadenza stabilita in esso, dando atto per iscritto dei motivi e delle modalità di risoluzione.

Art. 10 - Durata

Il presente Protocollo di intesa decorre dalla data della sua sottoscrizione ed è efficace per n. 3 (tre) anni, decorrenti dalla data della sottoscrizione; potrà essere rinnovato previo accordo scritto tra le Parti. L'eventuale disdetta di una delle parti dovrà essere comunicata all'altra parte mediante PEC, con un preavviso di almeno un mese. Tutte le attività in corso alla data di eventuale disdetta saranno tutelate e portate a compimento.

Qualsiasi controversia relativa alla violazione dei termini o delle disposizioni del contratto sarà risolta dalla legge nazionale in cui il contratto è sottoscritto.

Le parti si danno reciproco atto che, preliminarmente alle azioni giudiziali riconosciute dalle norme di legge applicabili, le parti stesse si impegneranno a risolvere le controversie in modo amichevole e concordato.

Art. 11 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti di cui agli Artt. 13 - 15 del Regolamento 2016/679 UE (di seguito anche "GDPR"), il Parco opera il trattamento dei dati personali conformemente alla normativa sopra richiamata e pubblica la propria informativa sulla modalità di trattamento dei dati personali ai seguenti indirizzi:

www.parconazionale5terre.it e mappe.parconazionale5terre.it.

Ai sensi della normativa vigente in materia di privacy, le parti si danno reciproco atto che i dati personali relativi a ciascun contraente (quali, ad esempio, dati anagrafici dei legali rappresentanti della società o loro delegati) verranno trattati in ragione del rapporto corrente tra le parti ed inseriti ed elaborati nelle rispettive banche dati, al fine esclusivo di gestire i reciproci rapporti scaturenti dal presente protocollo.

Con la sottoscrizione del presente atto l'Associazione dichiara di avere preso visione della predetta informativa.

(Luogo e data della firma dell'accordo)

Firmato da:

nome, timbro e firma del legale rappresentante dell'Area Protetta

nome, timbro e firma del legale rappresentante dell'Associazione